

Allegato "B" al numero di raccolta 14175

STATUTO SINDACATO ITALIANO BALNEARI-FIPE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Il "SINDACATO ITALIANO BALNEARI - FIPE" (in sigla "SIB - FIPE") (di seguito anche "**SIB-FIPE**" o il "Sindacato") rappresenta e tutela a livello nazionale gli interessi sociali, morali ed economici delle imprese che svolgono l'attività balneare e/o turistico ricreativa sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Il Sindacato è apolitico e apartitico, non ha fini di lucro, ha sede in Roma presso la sede nazionale della "Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Confcommercio Imprese per l'Italia" in sigla "FIPE" e di seguito anche la "**Federazione**") mantenendo la sua autonomia decisionale, amministrativa ed organizzativa e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.

Il Sindacato aderisce a FIPE, a Confcommercio e a Confturismo.

Il SIB-FIPE riconosce espressamente che: a) la denominazione di FIPE ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà della "Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Confcommercio Imprese per l'Italia"; b) l'adozione e l'utilizzazione della denominazione di FIPE e del relativo logo sono condizionate alla permanenza del

vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema federale nonché al rispetto delle norme dello Statuto della Federazione; c) in caso di trasgressione nell'utilizzo della denominazione e del logo, è diritto di FIPE di agire nei confronti del Sindacato.

La durata del Sindacato è illimitata ed il suo scioglimento può avere luogo solo per deliberazione unanime dei soci.

ARTICOLO 2

SCOPI DEL SINDACATO

Il Sindacato svolge la sua funzione primaria di rappresentanza presso ogni livello negoziale, nazionale e non, delle istanze e delle esigenze che derivano dalla particolare e irrinunciabile funzione economica, sociale e ambientale che i gruppi di imprese aderenti svolgono nell'ambito del sistema turistico produttivo del nostro Paese.

Nello svolgimento della propria attività il Sindacato avrà come obiettivo primario la difesa dell'esistenza stessa di tutti i gruppi di imprese rappresentate, la tutela e l'affermazione della preminente figura professionale dell'imprenditore balneare nel contesto della tradizione e della peculiarità del turismo balneare italiano, che si caratterizza e distingue per eccellenza sia a livello europeo che mondiale.

Le attività di cui sopra, ove potenzialmente confliggenti

con gli interessi di FIPE, devono essere, preventivamente, comunicate e concordate con la Federazione.

Il Sindacato perseguirà, in particolare, i seguenti obiettivi, a livello nazionale e internazionale:

a) assumere la difesa e svolgere attività di assistenza sindacale a favore dei soci;

b) esaminare e definire i problemi di interesse generale e particolare dei soci;

c) assumere la rappresentanza sindacale e legale della categoria di fronte a qualsiasi autorità, giudiziaria e non, ente o persona, fisica e/o giuridica, a livello nazionale e internazionale;

d) tenere costantemente informati i soci sulle disposizioni legislative, i progetti, i provvedimenti amministrativi e in generale sulle tematiche che interessano la categoria imprenditoriale di riferimento;

e) svolgere, nell'interesse comune di tutti i soci, tutti gli altri compiti dei quali sia investito per legge o per disposizioni amministrative;

f) stimolare, potenziare e facilitare l'attività professionale dei soci e promuovere nel suo seno opera di proselitismo;

g) rafforzare a tutti i livelli, anche sul piano economico, i gruppi territoriali aderenti e promuovere la loro costituzione nelle zone ancora scoperte così da poter

rispondere con efficacia e presentare progetti propositivi su tutte le problematiche che interessano la categoria conformemente ai provvedimenti adottati dal Governo, anche in materia di decentramento delle funzioni amministrative e dei poteri sulle aree demaniali;

h) coordinare e supervisionare le attività che i soci andranno a svolgere, seppure nell'ambito della loro autonomia, a tutela degli interessi generali della categoria;

i) organizzare e promuovere, direttamente e non, incontri, riunioni, convegni, progetti e corsi di formazione professionale per la crescita professionale e imprenditoriale, il progresso tecnico delle imprese, lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali, anche mediante costituzione e/o partecipazione ad Enti e/o società collaterali finalizzati a tali scopi, concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari, nel preminente interesse dei gruppi di imprese aderenti;

j) predisporre e promuovere pubblicazioni di interesse generale e particolare e di aggiornamento per gli associati (giornali, riviste periodiche, ecc..) nonché aderire ad iniziative editoriali la cui diffusione sia ritenuta utile per propri aderenti;

k) promuovere, d'intesa con la FIPE, una politica sindacale costantemente aggiornata sull'andamento del turismo balneare, con particolare riguardo agli orientamenti europei

e mediterranei, anche allo scopo di chiedere ed ottenere gli opportuni tempestivi adeguamenti normativi comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali

l) in considerazione del particolare regime giuridico che disciplina le attività esercitate sul demanio marittimo, fluviale e lacuale e delle problematiche del settore, il Sindacato, avvalendosi della consolidata esperienza dei propri soci, dell'apporto di professionisti specializzati nei vari settori (urbanistica, ambiente, turismo, demanio, diritto della navigazione, accessibilità, sostenibilità, marketing) e in collaborazione con FIPE , cura, incentiva e partecipa allo studio di specifici progetti volti ad affrontare e risolvere le specifiche problematiche, da presentare alle competenti Autorità comunitarie, al governo centrale o regionale ed ai comuni, spronando eventuali aggiornamenti legislativi, tecnici e organizzativi;

m) promuovere, condurre, coordinare, direttamente e non, le attività di balneazione e i servizi annessi e connessi alle medesime attività;

n) stipulare contratti di qualunque tipo, a titolo oneroso e non, ed assumere obbligazioni, a livello locale e nazionale, per il supporto e la crescita economica e/o lo sviluppo imprenditoriale del Sindacato e dei gruppi di imprese associate.

ARTICOLO 3

SOCI DEL SINDACATO

Sono soci di diritto del Sindacato i gruppi e/o le associazioni territoriali di imprese balneari e/o turistico ricettive sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, aderenti al sistema FIPE-Confcommercio.

Condizione indispensabile per l'adesione della singola impresa al gruppo o all'associazione territoriale è l'iscrizione al sistema FIPE-Confcommercio e lo svolgimento dell'attività di balneazione e/o turistico ricettiva sul demanio marittimo, lacuale e fluviale.

I gruppi di imprese che non aderiscono a FIPE-Confcommercio possono comunque chiedere l'adesione al "Sindacato Italiano Balneari-FIPE" secondo le modalità di cui all'art. 4.

Tutti soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, dello Statuto di FIPE e delle deliberazioni assunte dai competenti Organi del Sindacato.

ARTICOLO 4

ISCRIZIONE A SOCIO

Per i gruppi di imprese non aderenti al sistema FIPE-Confcommercio, la domanda di iscrizione a socio del Sindacato deve essere indirizzata via pec e/o racc. A/R, alla Segreteria Nazionale del Sindacato.

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante territoriale provinciale pro tempore del gruppo di imprese

richiedente e deve contenere l'indicazione del numero di imprese aderenti nonché, anche in maniera succinta, le ragioni dell'eventuale mancata adesione al gruppo di imprese provinciale aderente a FIPE- Confcommercio.

La domanda di adesione al Sindacato impegna il socio per i primi tre anni, per i tre anni successivi e così via per equal periodo, salvo dichiarazione di recesso da inviarsi a mezzo raccomandata A/R e/o Pec alla Segreteria Nazionale del Sindacato tre mesi prima della scadenza del triennio.

Sull'istanza di ammissione è competente a deliberare la Giunta di Presidenza in accordo con FIPE.

Le decisioni della Giunta di Presidenza, qualora di rigetto, debbono essere motivate e comunicate con le stesse modalità del ricevimento dell'istanza all'interessato, che può ricorrere al Consiglio Direttivo, la cui decisione è inappellabile.

ARTICOLO 5

AUTONOMIA DEI SOCI

I soci conservano autonomia nello svolgimento dei propri compiti di carattere locale, qualora non contrastanti con le direttive e la politica generale del Sindacato e di FIPE.

Il Sindacato, senza porre alcun limite alla loro autonomia, coordinerà gli indirizzi e le iniziative dei soci al solo fine di accrescerne le potenzialità e fornirà loro strumenti e supporti tecnico-legali in grado di favorire e

garantire il raggiungimento di quei traguardi che si riveleranno in linea con gli interessi generali della categoria.

L'adesione al SIB-FIPE comporta per i soci l'obbligo di procedere alle modifiche e alle integrazioni dei loro statuti e/o regolamenti, eventualmente carenti o in contrasto con il presente Statuto, entro e non oltre 12 mesi dalla sua approvazione, pena l'esclusione.

ARTICOLO 6

QUOTE ASSOCIATIVE DEI SOCI-MOROSITA'

L'Assemblea, su proposta della Giunta di Presidenza e d'intesa con FIPE, determina l'importo unitario della quota ordinaria annuale e delle eventuali quote straordinarie integrative.

Ogni socio è tenuto a versare al Sindacato l'importo pari alla somma del numero di quote, sia ordinarie e sia straordinarie integrative, al medesimo attribuite, a termini del Regolamento interno.

I soci morosi che, benché diffidati ad adempiere, non effettuino i versamenti di quanto dovuto nel termine loro assegnato, verranno esclusi dal Sindacato, ferma restando, per il Sindacato stesso, la facoltà di agire giudizialmente nei loro confronti per il recupero delle somme dovute sino al momento dell'esclusione.

In caso di recesso e/o esclusione, il socio resta

obbligato al pagamento della quota/e dovute per l'annualità in corso e di quelle pregresse inevase.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita sindacale, all'Assemblea e ad esercitare i diritti di voto solo se in regola con il versamento della/e quota/e associativa/e dell'esercizio precedente nonché di quelle pregresse.

Il socio comunicherà al Sindacato annualmente i dati relativi alle imprese associate da trasmettere a FIPE.

ARTICOLO 7

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

a) recesso nei termini dell'art. 4 comma 3;

b) esclusione per morosità e/o per comportamento incompatibile con la politica sindacale o in contrasto con il presente statuto, o con lo statuto FIPE o con gli interessi generali della categoria.

I provvedimenti di esclusione vengono pronunciati dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta di Presidenza e del Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e vengono comunicate dal Presidente del Sindacato al legale rappresentante del socio con raccomandata A/R e/o Pec.

ARTICOLO 8

PATRIMONIO DEL SINDACATO

Il patrimonio del Sindacato è costituito:

a) dalle quote ordinarie annuali versate dai soci;

b) dalle eventuali quote e contributi integrativi;

c) dalle donazioni dei soci;

d) da lasciti, donazioni e/o contributi di qualsiasi tipo assegnati al Sindacato da altre persone fisiche e/o giuridiche.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 9

ANNO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Sindacato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio vengono redatti, dal Segretario Generale Operativo, il Bilancio Consuntivo, secondo le norme previste dagli articoli da 2423 a 2429 del Codice Civile, e il Bilancio Preventivo, che una volta esaminati dal Consiglio Direttivo, devono essere depositati presso la sede del Sindacato, a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

I bilanci sono approvati in via definitiva dall'Assemblea dei soci e trasmessi entro 30 giorni dalla delibera di approvazione al Presidente di FIPE.

ARTICOLO 10

ORGANI DEL SINDACATO

Sono Organi del Sindacato:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta di Presidenza;
- d) il Presidente;
- h) il Collegio dei Sindaci (eventuale);
- j) il Collegio dei Probiviri.

Il Presidente di FIPE, o un suo delegato, il Direttore Generale della Federazione, o suo delegato, possono intervenire a tutte le sedute degli organi collegiali del Sindacato, che informerà FIPE delle convocazioni dei suddetti organi.

ARTICOLO 11

DURATA E SVOLGIMENTO CARICHE

Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale e non possono durare oltre tre mandati, salvo per quanto concerne la carica di Presidente, il quale può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto e dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi dall'Assemblea dei soci. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata ma un altro

candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se, invece, il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare, come candidato, il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo le eccezioni e salvo il diritto al rimborso delle spese, quali voci espressamente previste e disciplinate nel Regolamento interno del Sindacato approvato dalla Giunta di Presidenza.

I membri della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre riunioni consecutive, vengono invitati per iscritto dal Presidente a far conoscere le motivazioni della loro assenza.

La richiesta di chiarimenti viene inviata, per conoscenza, ai soci territoriali rappresentati dal membro assente.

In difetto di quanto sopra o in caso di condotta reiterata per almeno due volte, i membri della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo decadono dalla loro funzione.

Non può assumere cariche elettive o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 12

INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente del Sindacato è incompatibile con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di governo a livello delle amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito.

Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dal Sindacato e da FIPE.

ARTICOLO 13

DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad intervenire in Assemblea, ordinaria o straordinaria, ed esprimere il numero di voti indicati nel Regolamento interno.

La rappresentanza dei soci in seno all'Assemblea spetta al Presidente o legale rappresentante dei gruppi e/o associazioni territoriali aderenti a SIB-FIPE.

Ciascun socio può delegare in forma scritta altri soci a rappresentarlo ma ogni socio delegato non può rappresentare più di due gruppi e/o associazioni territoriali oltre al

proprio.

La delega deve contenere l'indicazione del numero di voti che i soci deleganti hanno diritto di esprimere così come espressi nel Regolamento interno.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA DEI SOCI -

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE

L'Assemblea è composta da tutti i soci di cui all'articolo 3 ed è presieduta dal Presidente del Sindacato.

Il Segretario Generale Operativo partecipa senza diritto di voto assume la funzione di segretario.

Per le modifiche statutarie interviene il Notaio che, in tal caso, assume le funzioni di segretario.

Il Segretario Generale Operativo, o il Notaio, redige il verbale dell'Assemblea, che deve essere sottoscritto da lui e dal Presidente, e trasmesso al Presidente di FIPE entro 30 giorni dalla delibera di approvazione.

Alle Assemblee possono intervenire i Dirigenti Nazionali FIPE ed il Direttore Generale della Federazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, salvo che la Giunta di Presidenza non disponga diversamente. Può inoltre essere convocata dal Presidente di FIPE entro 30 giorni dalla suddetta richiesta. L'Assemblea ordinaria viene

convocata mediante avviso inviato per raccomandata e/o Pec, indirizzato ai legali rappresentanti pro tempore dei singoli soci almeno quindici giorni prima della sua data.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente quando ne venga fatta richiesta da almeno un quarto dei Presidenti Regionali ovvero su delibera del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci, ove previsto.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria va indirizzata al Presidente del Sindacato e deve contenere l'elenco degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente convocherà l'Assemblea straordinaria nei successivi 30 giorni.

L'Assemblea straordinaria, in caso di urgenza, può essere convocata dal Presidente, con preavviso di soli cinque giorni, o a mezzo raccomandata e/o Pec.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede del Sindacato, il giorno, l'ora nonché l'indicazione degli estremi della seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria dell'eventuale terza convocazione.

ARTICOLO 15

ASSEMBLEA DEI SOCI -

COSTITUZIONE - DELIBERAZIONI

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione, quando è presente, in proprio o per delega, un numero di soci

tale da disporre della metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando è presente, in proprio o per delega, un numero di soci che disponga, in prima convocazione, di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti complessivamente spettanti ai soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione di almeno 1/3 (un terzo) dei voti complessivamente spettanti ai soci aventi diritto di voto e in terza convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci aventi diritto di voto intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese per alzata di mano o per appello nominale ovvero a scrutinio segreto, secondo le decisioni che l'Assemblea stessa riterrà opportuno prendere al momento.

Per le elezioni delle cariche sociali e per argomenti attinenti alle persone, si procede a scrutinio segreto mediante schede appositamente predisposte in maniera da garantire la segretezza del voto.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono vincolanti per tutti e immediatamente esecutive.

ARTICOLO 16

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALE D'ASSEMBLEA

Le competenze dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria sono le seguenti:

a) esprimere il parere sulle questioni di interesse sindacale generale all'ordine del giorno;

b) approvare i Bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Segretario Generale Operativo e esaminati dal Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, ove previsto;

d) determinare, d'intesa con FIPE, l'importo delle quote associative, su proposta della Giunta di Presidenza;

e) decidere in merito alle questioni ad essa demandate dalla Giunta di Presidenza di Presidenza FIPE.

L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria delibera su:

a) modifiche statutarie;

b) scioglimento del Sindacato;

c) ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

In sede assembleare può essere presentata da almeno il 50% di soci, che rappresentino non meno del 50% + 1 dei voti, la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente.

Se approvata, tale mozione comporta l'automatica decadenza del Presidente (che resterà in carica sino alla sua sostituzione solo per gli affari ordinari) e la convocazione

dell'Assemblea, entro 30 giorni, per le nuove elezioni.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE - COMPETENZE E DELIBERAZIONI

Fanno parte del Consiglio Direttivo:

a) il Presidente, che lo presiede;

b) 15 (quindici) Presidenti Regionali designati, uno per ciascuna Regione di appartenenza, dai gruppi/associazioni territoriali soci del Sindacato

c) 10 (dieci) membri eletti fra i Presidenti delle associazioni territoriali o gruppi;

d) altri componenti, fino ad un numero massimo di 6 (sei), che il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare in ragione della loro competenza.

Qualora il componente così nominato sia espressione di un gruppo e/o associazione di imprese aderenti si applica il successivo comma 5;

e) il Presidente Emerito del Sindacato.

Qualora venga a mancare per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, un componente del Consiglio Direttivo di cui alle lettere c) del precedente comma 1, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa integrazione con il primo dei non eletti.

In caso di vacanza di un componente di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore

l'organismo dal quale proveniva la designazione del componente cessato o decaduto. Ove il suddetto organismo non provveda, il posto resterà vacante.

Il Consiglio Direttivo nomina la Giunta di Presidenza alla sua prima riunione.

Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo più di un rappresentante dello stesso gruppo o associazione di imprese.

Ai fini del presente comma non sono considerati rappresentanti dello stesso gruppo o associazione di imprese il Presidente, i Presidenti Regionali ed i soggetti nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi del punto d) del precedente comma 1.

Posto che la carica di membro del Consiglio Direttivo di cui al precedente comma 1 lett. c) deve essere rappresentativa delle imprese in un determinato territorio, sono candidabili a tale carica esclusivamente (i) i soggetti che rivestono la funzione di Presidenti territoriali nel pieno esercizio delle proprie funzioni o (ii) laddove i suddetti soggetti siano membri di diritto del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente comma 1 lett. b), qualsiasi altro membro dell'organo direttivo dell'associazione territoriale in questione.

In caso di perdita della rappresentanza territoriale, il soggetto interessato decade anche dalla carica assunta nel Sindacato.

I componenti del Collegio dei Sindaci e il Segretario Generale Operativo partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante raccomandata e/o Pec, con un preavviso di 10 giorni, salvo che nei casi di necessità ed urgenza in cui la convocazione può avvenire con un preavviso di 3 giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato possibilmente almeno 2 (due) volte l'anno ed ogni volta che ne faccia richiesta scritta al Presidente non meno di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta motivata dal Presidente di FIPE.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Sindacato ovvero in videoconferenza ovvero in altro luogo indicato dal Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e avvengono con voto palese, salvo richiesta di voto segreto formulata da almeno cinque (5) componenti.

Le competenze del Consiglio Direttivo sono:

a) nominare nel proprio seno, 10 (dieci) componenti della Giunta di Presidenza, di cui 5 (cinque) membri tra i Presidenti Regionali e 5 (cinque) membri tra i Presidenti territoriali, assicurando un'adeguata rappresentanza ai soci;

b) nominare nel proprio seno, il Vice-Presidente vicario;

c) deliberare circa l'esclusione del socio proposta dal

Collegio dei Probiviri o dalla Giunta di Presidenza;

d) affiancare l'opera della Federazione segnalando i problemi della categoria tecnicamente sviluppati e collaborare con gli organi direttivi della Federazione, che è competente per la loro gestione, salvo specifica delega;

e) eseguire gli incarichi ricevuti dagli organi direttivi della Federazione nell'interesse della categoria tutelata;

f) svolgere i mandati specifici affidati dall'Assemblea;

g) svolgere, a seguito di preventiva delega della Federazione, trattative per la stipula di contratti o accordi collettivi in armonia con le direttive ricevute dalla Federazione;

h) promuovere l'organizzazione della categoria;

i) nominare i membri del Collegio dei Probiviri;

j) deliberare le modifiche statutarie da presentare in Assemblea straordinaria

k) esaminare i bilanci consuntivi e preventivi proposti dal Segretario Operativo Nazionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 18

GIUNTA DI PRESIDENZA

COMPOSIZIONE-COMPETENZE

La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Presidente Emerito del Sindacato e da 10 (dieci) membri, di cui 5 (cinque) nominati tra i Presidenti

Regionali e 5 (cinque) nominati tra i Presidenti

territoriali, assicurando un'adequata rappresentanza ai soci.

La Giunta di Presidenza è convocata, con gli stessi

termini di preavviso previsti per il Consiglio Direttivo.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà

dei membri, oltre al Presidente o, in assenza di

quest'ultimo, al Vice-Presidente Vicario.

Le deliberazioni della Giunta di Presidenza sono prese a

maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto

del Presidente.

Le competenze della Giunta di Presidenza sono:

nominare d'intesa con Fipe-Confcommercio, il Segretario

Operativo Nazionale;

sostenere e consigliare il Presidente nell'attività

sindacale e nelle singole iniziative di competenza del

predetto;

coadiuvare il Presidente nella cura e esecuzione delle

delibere del Consiglio Direttivo;

proporre all'Assemblea la misura della quota associativa

ordinaria e di quella straordinaria;

esaminare e decidere sugli argomenti che interessano

l'attività delle imprese rappresentate e la partecipazione

del Sindacato alle varie iniziative di interesse sindacale,

designando i propri rappresentanti nelle varie occasioni;

adottare, nei casi di particolare urgenza, i

provvedimenti che sono di norma demandati al Consiglio Direttivo, facendoli ratificare dallo stesso nella riunione successiva, da convocarsi a distanza di non oltre 30 giorni;

approvare il Regolamento interno;

attribuire, su proposta del Presidente, ad uno o più dei suoi membri, la delega speciale per singoli incarichi, funzioni e/o aree di azione sindacale su i cui risultati dovranno relazionare alla Giunta di Presidenza in forma scritta almeno una volta l'anno;

indire Convegni e Congressi nazionali;

proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione dei soci che persistono nella morosità;

deliberare, in accordo con FIPE - Confcommercio, sulla domanda di adesione presentata da gruppi di imprese non aderenti al sistema FIPE- Confcommercio;

designare i propri rappresentanti presso Enti, Organi o Commissioni, anche a livello di Unione Europea, ove sia necessaria la difesa della categoria o richiesta la partecipazione del Sindacato;

attribuire un numero di voti aggiuntivi ai soci, ai sensi del regolamento interno.

ARTICOLO 19

PRESIDENTE

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale e politica del Sindacato;

b) esegue, fa eseguire e supervisiona l'attuazione delle deliberazioni degli Organi del Sindacato;

c) propone al Consiglio Direttivo la nomina tra i suoi membri del Vice-Presidente Vicario;

d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;

e) esercita, in caso di necessità e d'urgenza, i poteri del Comitato Direttivo e della Giunta di Presidenza, sottoponendo il proprio operato per la ratifica all'organo competente;

f) può conferire particolari compiti ai membri della Giunta di Presidenza che a lui rispondono del proprio operato;

g) siede di diritto all'interno del Comitato Direttivo FIPE.

Il Presidente dura in carica cinque (5) anni e, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente statuto, può essere rieletto per due mandati consecutivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.

In caso di suo impedimento, il Presidente delega lo svolgimento delle sue funzioni al Vice-Presidente Vicario ovvero, in via eccezionale, ad altro Consigliere in caso di specifica competenza di quest'ultimo in relazione alle singole operazioni da compiersi.

II Presidente può essere dichiarato decaduto dalla carica con voto favorevole della maggioranza dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente può invitare alle sedute della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e a titolo gratuito, soci o persone non facenti parte del Sindacato purché in possesso di specifica professionalità in campo demaniale, turistico, ambientale, legale e sindacale.

Il Presidente propone alla Giunta di Presidenza le deleghe speciali di cui al precedente art. 18 lettera h) nelle seguenti materie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Comunicazione;
- Marketing e progettualità;
- Contenzioso;
- Rapporti con i soci territoriali.

L'ultimo Presidente del Sindacato che cessa dalla carica, per fatto diverso dalla decadenza, acquista automaticamente la carica di Presidente Emerito ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 20

SEGRETARIO GENERALE E SEGRETARIO GENERALE OPERATIVO

Le funzioni di Segretario Generale del Sindacato sono svolte dal Direttore Generale della Federazione o da soggetto da quest'ultimo delegato.

Il Segretario Generale partecipa inoltre con voto consultivo ai lavori degli organi del Sindacato.

Il Segretario Generale Operativo del Sindacato è nominato e revocato dalla Giunta di Presidenza d'intesa con

FIPE-Confcommercio.

Il Segretario Generale Operativo:

a) supporta e assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b) partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo, assumendone le funzioni di segretario;

c) sovrintende la gestione economica, finanziaria e operativa complessiva del Sindacato, assicurando il buon funzionamento;

d) propone al Presidente, alla Giunta di Presidenza ed al Consiglio Direttivo quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari;

e) dispone e attua, in accordo con il Presidente, i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale;

f) propone al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di particolare esperienza in relazione ai compiti al medesimo demandati;

g) propone all'Assemblea dei soci l'istituzione del Collegio dei Sindaci e propone i nominativi dei suoi membri per procedere con l'elezione da parte dell'Assemblea, in accordo con il Presidente

g) provvede all'amministrazione delle entrate e delle uscite, in relazione alle risultanze del bilancio consuntivo

e preventivo approvato dall'Assemblea dei soci, alle deliberazioni della Giunta di Presidenza, del Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente;

h) predispone annualmente lo schema del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea;

i) provvede all'amministrazione, tutela e conservazione del patrimonio sociale del Sindacato nel rispetto e nei limiti dei deliberati degli organi sindacali competenti e d'intesa con il Presidente;

j) controlla il regolare versamento delle quote sociali da parte dei soci, riferendo tempestivamente al Presidente e a FIPE- Confcommercio in merito a eventuali inadempimenti ed assumendo le iniziative ritenute più adeguate al loro recupero, d'intesa con il Presidente.

ARTICOLO 21

COLLEGIO DEI SINDACI

COMPETENZE

L'Assemblea dei soci può eventualmente eleggere il Collegio dei Sindaci.

II Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea e, nella sua prima riunione convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

I Sindaci durano in carica 5 anni e sono rieleggibili

senza limiti di tempo.

Con la collaborazione del Segretario Generale Operativo, effettueranno il controllo di legittimità delle scritture contabili del Sindacato e redigeranno una relazione tecnica sui contenuti dei bilanci.

ARTICOLO 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Il compito del Collegio dei Probiviri è quello di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, i loro rappresentanti regionali e fra i predetti soggetti e il Sindacato, dopo aver ascoltato le parti in causa e sentito il Segretario Operativo Nazionale.

Il Collegio si riunisce all'occorrenza.

Al momento del ricevimento di una denuncia e/o richiesta di composizione della lite, il Collegio provvederà a convocare le parti ed acquisire l'eventuale documentazione entro 30 giorni.

Il procedimento si concluderà entro 180 giorni, prorogabili per non più di due volte su accordo degli interessati.

I provvedimenti adottabili dal Collegio sono il richiamo, la sanzione economica e, nei casi più gravi ed irreparabili, la proposta di esclusione dal Sindacato da far ratificare dal

Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti per le parti in causa.

ARTICOLO 23

MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei soci convocata in sessione straordinaria.

Le modifiche al presente Statuto dovranno essere trasmesse alla Giunta di Presidenza FIPE per accertarne la congruità.

L'Assemblea Straordinaria, all'unanimità, può inoltre deliberare lo scioglimento del Sindacato. L'Assemblea Straordinaria, nel caso di scioglimento del Sindacato, delibera sulla destinazione delle eventuali eccedenze attive patrimoniali del Sindacato stesso.

In caso di scioglimento per qualunque causa del Sindacato, il patrimonio è devoluto ad altra associazione sindacale, anche neo costituita, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento a quello della "Federazione

Italiana Pubblici Esercizi - Confcommercio per l'Italia", di
Confcommercio ed agli articoli del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce quello approvato
nell'Assemblea Straordinaria del 25 maggio 2016.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le modifiche entrano in vigore immediatamente dopo
l'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea
Straordinaria, restando comunque inteso che l'attuale
composizione degli Organi non subirà modifiche fino alle
prossime elezioni del Sindacato da tenersi entro e non oltre
3 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

Entro 60 giorni dall'approvazione del presente Statuto le
Associazioni e/o Gruppi territoriali aderenti dovranno
comunicare al Sindacato il numero delle imprese aderenti.

ANTONIO CAPACCHIONE

MARIA CHIARA BRUNO Notaio